

**SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE AGRICOLTURA**

**A.S. 1328 (Competitività Settore Agricolo)
Audizione del 7 MAGGIO 2014**

Innanzitutto ringraziamo Il Presidente e la Commissione per l'opportunità offertaci di far sentire la voce delle imprese di pesca italiane in un momento di estrema crisi che sta colpendo l'intero settore da noi rappresentato.

La FEDERPESCA (Federazione nazionale delle imprese di pesca), opera nella struttura centrale in Roma, presso 14 sedi regionali dirette ed oltre 35 sedi presso le marinerie più importanti italiane. È presente in 50 Commissioni Consultive Compartimentali della Pesca. Fa parte del CNEL dalla data di costituzione di tale organo. E' membro effettivo di EUROPECHE, l'organizzazione europea delle associazioni delle imprese di pesca. Esprime un proprio rappresentante in seno al Comitato Consultivo della Pesca istituito dalla Commissione europea. Fa parte del sistema Confindustria, cui aderisce fin dalla propria costituzione.

Associa e rappresenta la quasi totalità delle 3 mila imprese che armano i natanti esercenti la pesca marittima con navi di stazza lorda oltre 10 Tonnellate e stipula da oltre 30 anni il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore per gli addetti alla pesca marittima. La Federazione stipula altresì il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle attività industriali complementari alle imprese di pesca ed ai retifici meccanici da pesca.

Con riferimento alle proposte di legge oggetto dell'odierna audizione si rappresenta quanto segue.

Il disegno di legge in oggetto assume un valore rilevante anche per il rilancio della competitività delle imprese di pesca marittime, rappresentate dalla Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - FEDERPESCA - aderente a Confindustria, e sottoscrittrice, per parte datoriale, del CCNL di riferimento del settore ittico.

Difatti vi è forte attesa da parte dell'imprenditoria ittica per l'intervento legislativo settoriale che può, finalmente, apportare chiarezza sull'applicazione, anche in favore del settore ittico, di disposizioni di semplificazione amministrativa e tutela dell'occupazione, di cui già beneficia l'imprenditore agricolo, capaci di incidere positivamente sulla competitività del comparto produttivo ittico nazionale.

Il riferimento è alla mancata estensione all'imprenditore ittico del regime di esenzione in materia di Società di Comodo, Sistema SISTRI, ASPI ed alla mancata applicazione, sempre in danno del comparto della pesca marittima, della Cassa integrazione ordinaria agricola, nonostante l'equiparazione dell'imprenditore ittico a quello agricolo, salvo le disposizioni normative più favorevoli al primo, operata dalla legge 9 gennaio 2012, n. 4 (*Art. 4, comma 4*)

recante norme in materia di riassetto della normativa del settore della pesca marittima e dell'acquacoltura.

L'equipollenza voluta dal legislatore con la legge sopra citata determinerebbe, ex lege, il trascinarsi delle disposizioni normative speciali emanate in favore dell'imprenditore agricolo automaticamente anche nei confronti dell'imprenditore ittico, ma nella pratica attuazione da parte delle Amministrazioni competenti tale automatismo non è stato applicato ingenerando criticità e di fatto annullando i benefici semplificativi di cui l'imprenditore ittico necessita al pari di quello agricolo.

Riteniamo inammissibile il diverso trattamento riservato all'imprenditoria del comparto ittico sussistendo, si ripete, una norma generale che al contrario garantirebbe una maggior tutela senza dover di volta in volta inseguire, nell'iter di adozione dei vari provvedimenti normativi in materia, quella equivalenza su cui il legislatore si è già pronunciato favorevolmente.

Con l'allegata proposta emendativa si verrebbe, quindi, a sanare questo incomprensibile *vulnus* a danno dell'imprenditore della pesca, coerentemente alla volontà già espressa dal legislatore ma che, evidentemente, necessita di un ulteriore intervento diretto e specifico in modo sciogliere qualsivoglia dubbio interpretativo che, sinora, non ha permesso all'imprenditore ittico di godere della parità di trattamento, stabilita dal legislatore, con l'omologo imprenditore del comparto agricolo.

Sarebbe un segnale forte di attenzione per il settore, da parte delle istituzioni parlamentari, particolarmente apprezzato da parte dell'intero ceto armatoriale peschereccio, in un momento di fortissima difficoltà e disagio causato, oltre che dagli elevati costi dei fattori di produzione, non da ultimo anche da una minuziosa regolamentazione delle attività di prelievo a mare, di discendenza comunitaria, che incide negativamente sulla capacità della nostra flotta da pesca di sostenere la concorrenza di Paesi extracomunitari che tali regole non sono tenute a rispettare pur esercitando il l'attività di pesca nello stesso bacino, sulle stesse specie ittiche e confrontandosi sui medesimi mercati.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e confidiamo nel buon esito di quanto esposto.

Tutto ciò premesso si propone il seguente testo emendativo.

A.S. 1328
COLLEGATO AGRICOLO

All'art. 5 inserire il seguente comma
(EQUIPOLLENZA TRA IMPRENDITORE AGRICOLO ED IMPRENDITORE ITTICO)

1. Per effetto di quanto disposto dal comma 4, art. 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante "misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura" al settore della pesca non si applicano:
 - a) la disciplina delle società di comodo di cui al decreto legge n. 138 del 13/8/2011, convertito in legge n. 148 del 14/9/2011, per effetto della

- disapplicazione prevista, in favore delle società che esercitano esclusivamente attività agricole, dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 11/6/2012, prot. 2012/87956;
- b) l'obbligo di adesione al SISTRI, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013, così come previsto dalla bozza del nuovo decreto diramato dal Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare, che all'articolo 1, comma 1, lettera a) esclude dall'obbligo le imprese, di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali;
 - c) (ASPI) I commi 1 e 2 dell'art. 2 legge 92 del 28 giugno 2012, così come previsto dal successivo comma 3 che ne esclude l'applicazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
2. Ai lavoratori dipendenti del settore della pesca marittima è esteso il sistema di ammortizzazione sociale ordinario previsto dalla Cassa Integrazione Guadagni Agricoltura di cui alla legge 08 agosto 1972 n.457 e agli artt. 14 e 21 della legge 23 luglio 1991 n.223 e successive integrazioni e modificazioni.

Relazione Tecnica

Con la presente proposta emendativa si intende dare effettiva attuazione all'equiparazione tra imprenditore agricolo ed imprenditore ittico stabilita dall'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Peraltro l'equipollenza di cui sopra si connota per il fatto di stabilire che all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, proprio in ragione del riconoscimento, da parte del legislatore, della necessità di maggior tutela dell'imprenditore ittico.

Tuttavia in assenza di uno specifico intervento come quello proposto, l'imprenditore ittico risulta gravato da numerosi adempimenti da cui l'imprenditore agricolo è invece sollevato ex lege (Società di comodo, Sistri, Aspi) mentre non trovano applicazione interventi ordinari fruiti dal comparto agricolo (come, ad esempio, la Cassa Integrazione Agricola).

L'emendamento proposto, per la parte in cui si escludono gli adempimenti, non comporta un aggravio di oneri per l'Erario, mentre per la parte in cui si estende l'ammortizzatore sociale ordinario al settore della pesca non solo non vi è aggravio degli oneri per lo Stato ma escludendo correlativamente l'applicazione della Cassa Integrazione in deroga, annualmente finanziata per la Pesca (nell'ultimo biennio nella misura di 30 Meuro annui), si realizzerebbe anche un significativo risparmio per l'Erario.